

Si, possono presentare la Manifestazione di Interesse gli operatori economici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del D.lgs. n. 50/2016, che, per la loro natura giuridica, non sono tenuti all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e in nessun altro registro/albo commerciale o professionale, a condizione che possano svolgere attività coerenti con l'oggetto dei servizi da affidare.

Tale risposta deriva dall'interpretazione dell'art. 5, comma 1, lett. A, dell'Avviso Pubblico "Indagine di mercato", relativo al requisito di idoneità professionale, in combinato con la prima parte del medesimo art. 5, nella quale vengono ammessi a presentare la Manifestazione di Interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, richiamato in via generale e, pertanto, anche nella parte relativa al comma 1, nel quale, in via di principio, viene disposto che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del medesimo Decreto, riconoscendosi, di conseguenza, all'elenco di operatori economici riportato nel successivo comma 2, carattere non tassativo, conformemente all'orientamento giurisprudenziale affermatosi in riferimento all'elenco contenuto nell'art. 34 del previgente codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006.

In particolare, l'art. 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016 definisce operatore economico *"una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;"*. Si tratta di una nozione di operatore economico che riproduce quella affermatasi a livello comunitario, più ampia di quella nazionale, secondo la quale è impresa *"ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica."* (Titolo 1 dell'Allegato alla Raccomandazione europea del 6 maggio 2003, n. 361).

Si evidenzia, altresì, che secondo un orientamento giurisprudenziale comunitario e nazionale, ormai consolidato, il concetto di operatore economico, ai fini della partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici, non presuppone, come suo elemento costitutivo, il perseguimento dello scopo di lucro (in tal senso, *ex multis*, C.d.S. 20 novembre 2012, n. 5882 e Corte di Giustizia Europea 23 dicembre 2009, C. 305/08).

In particolare, la definizione di operatore economico riportata all'art. 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016, è coerente con quella dettata nel considerando n. 14 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva sugli appalti pubblici recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n. 50/2016).

Per quanto sopra esposto, l'esclusione dalla procedura di cui trattasi, di un operatore economico, nel senso anzidetto, non tenuto, per la sua natura giuridica, all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e neppure in alcun altro registro/albo commerciale o professionale, sarebbe illegittima per violazione della definizione di operatore economico ammesso a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici dettata dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, e, inoltre, per violazione del principio di proporzionalità, richiamato al comma 2 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, e del conseguente principio diretto ad assicurare la più ampia partecipazione alle citate procedure, dato che l'oggetto dei servizi del cui affidamento si tratta, per la sua particolare natura, può essere realizzato anche da operatori non tenuti all'iscrizione nei registri/albi sopra richiamati.

Tali operatori dovranno specificare la propria natura giuridica e dichiarare di non essere tenuti, in virtù della stessa, all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e in nessun altro registro/albo commerciale o professionale nel campo "Altro operatore economico"

dell'Allegato A/1 –Manifestazione di Interesse, la cui presenza, tra l'altro, conferma il riconoscimento della possibilità di partecipare alla procedura in argomento anche agli operatori economici diversi da quelli espressamente indicati nel succitato Allegato A/1, tra i quali rientrano gli operatori non tenuti all'iscrizione in nessun albo/registro commerciale o professionale. Laddove non venga resa la suddetta dichiarazione, l'Amministrazione regionale si riserva di chiedere chiarimenti e/o integrazioni.